

CAMERA DEI DEPUTATI

 N. 827

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DEIDDA, GEMMATO, CARETTA, LUCA DE CARLO, VARCHI,
CIABURRO, LUCASELLI**

Modifica all'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente i tipi di navigazione per i quali è obbligatorio il possesso della patente nautica

Presentata il 28 giugno 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende correggere un effetto distorsivo delle novità introdotte con il decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, nel codice della nautica da diporto, recentemente entrate in vigore.

Tale decreto è intervenuto col nobile intento di superare alcune distonie presenti nel codice varato con la riforma del 2005, oltre che di armonizzare la materia, tenuto conto di tutti gli interventi parziali approvati nel corso degli anni.

Senonché, in sede applicativa, gli operatori economici del settore hanno potuto riscontrare che la modifica introdotta dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 229 del 2017 all'articolo 39 del codice ha incluso tra le unità da diporto per le quali

è richiesto il possesso della patente nautica anche quelle che vedono installato un motore fuoribordo 2T a iniezione diretta con cilindrata superiore a 750 cc.

Tale inclusione, in netto contrasto rispetto a quanto disposto fino all'entrata in vigore del provvedimento di modifica, va ad interessare i motori fuoribordo prodotti da un'unica azienda, dimodoché appare evidente la svista del legislatore: prova ne sia, infatti, che fino ad oggi, il codice equiparava i motori 2T a iniezione diretta a quelli 4T, prevedendo al riguardo il solo limite massimo della cilindrata di 1.000 cc e di 40,8 CV.

In questo quadro, dunque, si rende necessario, se non obbligatorio, un intervento legislativo volto a ripristinare la situazione

preesistente, al fine di limitare le gravi conseguenze economiche di tale scelta.

Al riguardo, da un lato, appare irragionevole che una norma, in sede applicativa, e quindi di fatto, lasci fuori esclusivamente i motori prodotti da un'azienda, causando danni ingenti alla medesima e alla rete di

concessionari; dall'altro lato, appare necessario garantire chi, prima dell'entrata in vigore della norma, ha deciso di acquistare quel determinato motore, proprio in ragione della sua utilizzabilità in assenza della patente nautica, e, quindi, tra tutti, i diportisti e i titolari di attività di noleggio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 39 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, è sostituita dalla seguente:

«*b*) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità è installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kW o a 40,8 CV ».



18PDL0018610